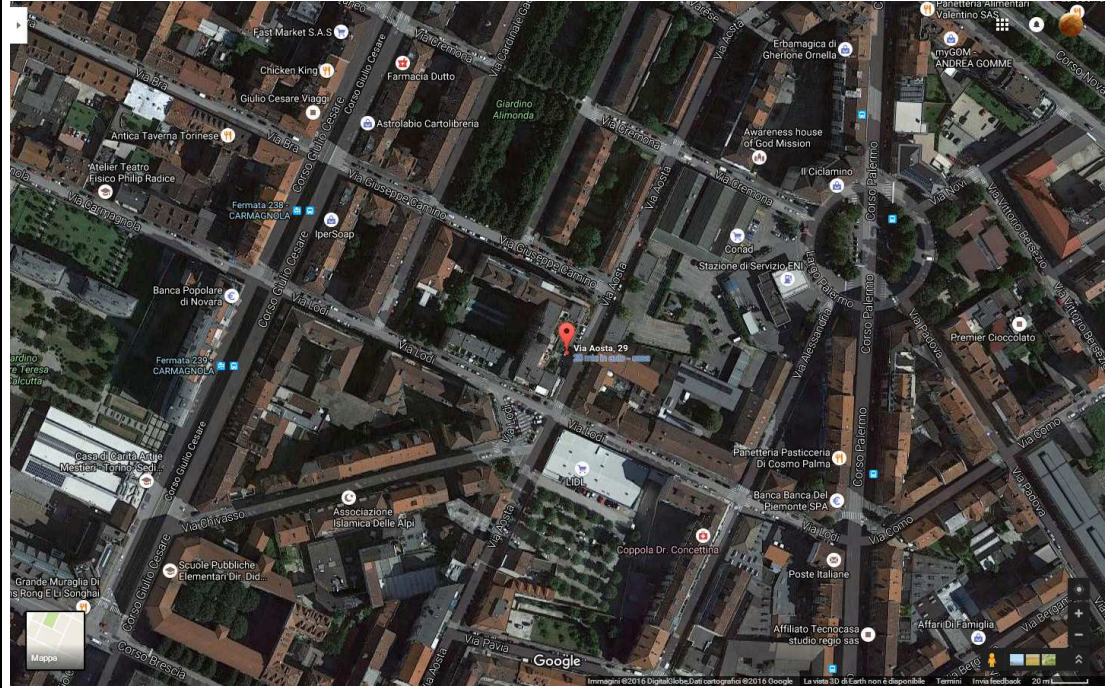


Scheda descrittiva dell'immobile

Allegato n. 1

DENOMINAZIONE: ALLOGGIO VIA AOSTA 29**INDIRIZZO**

Via Aosta 29 - Torino

**DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE**

Alloggio sito in stabile a otto piani f.t., di costruzione iniziale risalente all'ultimo decennio del 1800, successivamente ampliato, quindi sopraelevato e ricostruito.

L'unità immobiliare è sita al terzo piano dello stabile (quarto f.t.) ed è composta da ingresso, due camere, cucina abitabile e un bagno, con cantina di pertinenza.

IDENTIFICATIVI CATASTALI**CATASTO FABBRICATI**

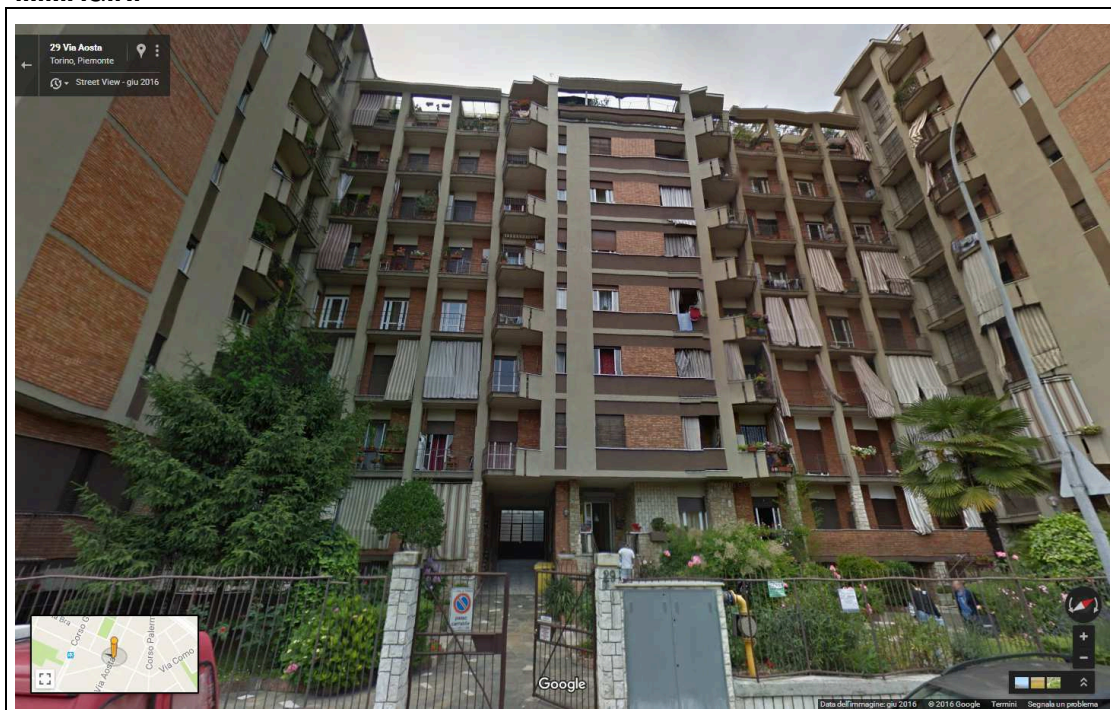
FOGLIO	PART.	SUB.	Z.C.	Micro ZONA	CAT.	CLASSE	CONS.	SUP CAT.	RENDITA
1184	10	152	1	-	A/3	4	3,5 vani	56 m ²	Euro 605,55

CATASTO TERRENI

FOGLIO	PART.	SUB.	Z.C.	PORZ.	QUALITÀ CLASSE	SUPERFICIE	RENDITA
1225	649	-	-	-	ENTE URBANO	3372 m ²	-

Scheda descrittiva dell'immobile

Allegato n. 1

IMMAGINI**EDILIZIA: INTERVENTI TECNICI E PROVVEDIMENTI**

Non risultano interventi recenti autorizzati con SCIA/DIA a carico dell'unità immobiliare; diversamente è da segnalare una pratica edilizia a nome dell'intestatario precedente (sig.ra Ercolina Prezioso):

- “Steccato per scarico macerie”, prot. n. 177 del 12/02/1992, definito in atti il 20/11/1992;

Dall'analisi dei procedimenti edilizi registrati, non risultano intestate altre pratiche direttamente in capo ai dante causa della proprietà dell'immobile, se non in ambito condominiale (con ripartizione degli oneri su base millesimale).

CLASSE ENERGETICA DELL'IMMOBILE

Classe Energetica: **C**

Indice di Prestazione Energetica Reale: 120,7505 Kwh/m²

Attestato di Certificazione Energetica n° 2012 105085-0078 rilasciato in data 28/09/2012.

PROVENIENZA DELL'IMMOBILE

Eredità giacente sig.ra Ercolina Prezioso, devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod. civ. .

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. n. 40/2004 e s.m.i.

N.D.

STATO OCCUPAZIONALE

Libero

Scheda descrittiva dell'immobile

Allegato n. 1

NOTE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI

STATO DELL'IMMOBILE (alla data del sopralluogo): BUONO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO: Non disponibile allo stato degli atti

ALLEGATI

⇒ **Planimetria catastale**

⇒ **Attestato di Prestazione Energetica**



5677

57

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Lire
20

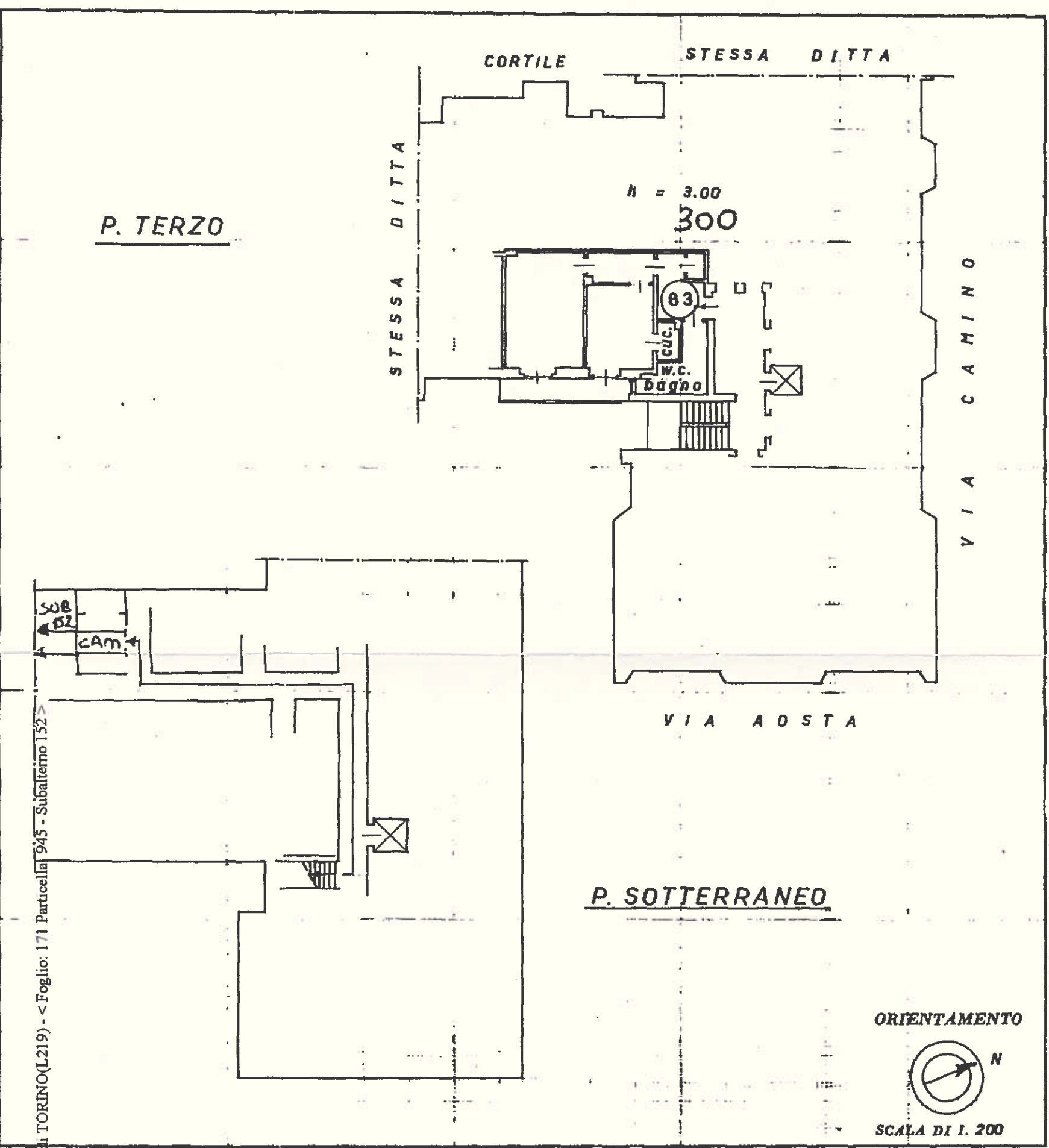
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 13 APRILE 1939, N. 682)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di TORINO Via AOSTA, 29 C

Ditta CENTRO NORD S.P.A.

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di TORINO



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA PRG. N°	23 NOV 1965 38429

Compilata dal	G. ARRIGO GARIS (Titolo, nome e cognome del tecnico)
Iscritto all'Albo dei	GEOMETRI
della Provincia di	TORINO
DATA	20.12.1960
Firma:	<i>[Signature]</i>

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 16/05/2008 - Comune di TORINO (L.219) - < Foglio: 171 Particella 945 - Subalterno 152 >
VIA AOSTA n. 29 piano: 3;

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

- Attestato di Certificazione Energetica post intervento
- Attestato energia plus
- Allegato III Dlgs. n. 115/2008

Indirizzo V. AOSTA...29-...LODI...9-11-13...CAMINO...14-16-18 TORINO



Uso interno



Uso condominio

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: TORINO
Indirizzo: VIA AOSTA, 29

NCEU: f. 171 n. 945 sub.
Piano: n. 0 f. 9
Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1960
Tipologia edificio: complesso residenziale
Volume lordo riscaldato (m³): 47533,3
Superficie disperdente totale (m²): 18053,3
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,3798
Trasmittanza media superfici opache (W/m²K): 1,06
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²K): 3,96
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2617
Superficie utile Su (m²): 13508,2
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
85,9 kWh/m²



Limite di legge 35 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 20,4 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo

A+

A

B

C

D

E

F

G

H

I

C

Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 120,7505 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 3,3118 Ha



0 [kg/m²anno]

EMISSIONE DI CO₂ 6,966

Kg/m²anno

100

RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	sostituzione infissi	MEDIA	15
IMPIANTO			

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2012 105085 0078

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	E
Prestazione energetica raggiungibile	120,7 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	100,3 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	57,5 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,856
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,86
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Modifica delle prestazioni energetiche

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore FABRIZIO POLLEDRO, nato a LOANO (SAVONA),
il 08/03/1972 residente a TORINO (TORINO), CF PLFR772C08E632W ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

Li Torino il 28/09/2012

Firma digitale del Certificatore

FABRIZIO POLLEDRO N. 105085

RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 28/09/2012

Certificatore: POLLEDRO FABRIZIO

Co-certificatore:

Codice ACE: 2012 105085 0078

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo,

Tipologia edificio: Intero edificio

Provincia: TORINO

Comune: TORINO

Indirizzo: VIA AOSTA, 29

Dati catastali: sez. - foglio 171 particella 945 subalterno -.

L'ACE sostituisce il/i seguente/i certificati per Riqualificazione energetica:

2012 105085 0075

Torino, 28/09/2012

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione, Ricerca e Università
Settore politiche energetiche
Torino

Io sottoscritto Fabrizio Polledro, iscritto all'Ordine dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte al numero 105085, dichiaro che l'Attestato di Certificazione Energetica N. 2012 105085 0078 è valido per gli stabili siti in:

Via Aosta 29 Torino

Via Lodi 9 - 11 - 13 Torino

Via Camino 14 - 16 - 18 Torino

Gli indirizzi sopra citati non compaiono tutti sull'Attestato di Certificazione Energetica a causa del limitato numero di caratteri disponibile sul SICEE.

ECOAGENZIA

10122

Torino

Via Santa Chiara 32

Spett. Le Arcoservizi S.p.a.
Strada della Cebrosa n. 88, 10156 Torino
tel: 011 222 78 78 fax: 011 222 78 79
P.iva: 07429720019

Oggetto: Qualificazione del – contratto servizi energia “plus”-, D.Lgs n.115/08 e
s.m.i. - Allegato II.

**Edificio Residenziale in Via Aosta 29, Via Lodi 9-11-13, Via Camino 14-16-18
Torino**

Il sottoscritto Arch. Fabrizio Polledro, C.Fiscale:PLL FRZ 72C08 E632W , Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 5165, con studio professionale in Torino via Santa Chiara 32, iscritto all'elenco certificatori della Regione Piemonte con il n. 105085,

in riferimento ai lavori di riqualificazione energetica effettuati da Arcoservizi S.p.a. per l'edificio in oggetto,

dichiara che

la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale, oggettivabile con l'Attestato di Certificazione Energetica, è superiore al 10% rispetto al corrispondente indice riportato sul precedente Attestato di Certificazione Energetica riferito alla situazione ante operam.

l'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio aggiornato è stato firmato digitalmente ed inviato al SICEE (Sistema informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Piemonte) in data 28/09/2012

Si riportano, a titolo esemplificativo, i dati sottostanti:

dato precedente alla riqualificazione energetica:	(Indice EPi kWh/m ² come da "Certificazione della situazione energetica ante operam" da voi fornitomi in copia e del quale prendo atto)	128,50 kWh/m ² anno
dato successivo alla riqualificazione energetica:	Indice di EPi kWh/m ²	100,30 kWh/m ² anno

Torino, 28/09/2012

Arch.Fabrizio Polledro

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

(G.U. n. 154 del 3 luglio 2008)

1. Finalità

1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) **contratto servizio energia**: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) **contratto servizio energia "Plus"**: è un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;

c) **fornitore del contratto servizio energia**: è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulta in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.

3. Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia

1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:

a) **abilitazione professionale** ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

1) Settore "A" (impianti elettrici);

2) Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);

3) Settore "D" (impianti idrosanitari);

4) Settore "E" (impianti gas);

b) **Rispondenza ai requisiti** previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Il fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

3. Per i contratti servizio energia "Plus" è richiesto, in aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia

1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:

1) **determinazione dei fabbisogni di energia primaria** per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m² anno o kWh/m³ anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) **espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia**, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).

La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;

b) un **corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia**, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;

c) **fatto salvo quanto stabilito dal punto b)**, l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;

d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;

e) la **determinazione dei gradi giorno effettivi della località**, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;

f) la **misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche**, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;

g) l'indicazione dei seguenti elementi:

1) la **quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico**;

2) la **quantità di cui al numero "1)" distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati**;

3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);

h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;

i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indispensabili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;

n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;

o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;

p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;

q) la responsabilità del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;

r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;

s) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

5. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia "Plus"

1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia "Plus", un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);

c) per rinnovi o stipula successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni;

2. Il contratto servizio energia "Plus" può prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno "strumento finanziario per i risparmi energetici" finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Un contratto servizio energia "Plus", stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, è ritenuto idoneo a:

a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;

b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un contratto servizio energia "Plus" ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.

6. Durata contrattuale

1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia "Plus" devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:

a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia "Plus" può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;

b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi o corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.

3. Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.